

III° = SCHEMA DI CAPITOLATO PER LE AGENZIE LOCALI

- 1°) Le Agenzie locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dai rispettivi Agenti Generali, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto in quanto siano applicabili; e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di nomina e negli allegati che ne formano parte integrante;
- 2°) L'atto di nomina deve contenere le condizioni di retribuzioni degli Agenti locali, le quali non possono essere meno favorevoli di quelle stabilite nell'atto di concessione dell'Agenzia Generale, a norma dell'art.10 del relativo capitolato;
- 3°) Nell'atto di nomina devono indicarsi i minimi annuali di produzione che gli Agenti locali devono conseguire, direttamente e a mezzo dei loro collaboratori (Agenti produttori e persone autorizzate dalla legge);
- 4°) Nella raccolta e presentazione delle proposte e nel perfezionamento delle polizze, gli Agenti locali debbono sttenersi alle norme ed istruzioni date dagli Agenti Generali in conformità alle disposizioni dell'amministrazione dell'Istituto;
- 5°) Il materiale fornito dall'Istituto per l'esercizio amministrativo - contabile delle Agenzie locali e gli atti relativi alla produzione della rispettiva zona, compreso il carteggio con l'Agente Generale, con gli Agenti produttori, coi medici fiduciari e cogli assicurati, sono di proprietà de ll'Istituto e si devono considerare come



affidati in deposito ai loro titolari i quali, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalle loro funzioni, devono farne la consegna all'Agente Generale o a chi ne fosse incaricato dalla Direzione Generale;

- 6°) In caso di verifica dell'Agenzia, l'Agente deve mettersi a disposizione degli incaricati della verifica stessa, e fornire ad essi i libri, la corrispondenza e ogni altro elemento occorrente per l'adempimento del loro compito.
- 7°) La riscossione dei premi da parte degli Agenti locali deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale e ad essi trasmesse dal rispettivo Agente Generale. Agli Agenti locali è vietato in qualsiasi casi di rilasciare, in prova di versamenti eseguiti dagli assicurati, quietanze provvisorie. Ogni somma incassata per premi od altra causa, in seguito a speciale autorizzazione, deve essere versata nella Cassa dell'Agente Generale nei giorni da esso stabiliti secondo le istruzioni date dalla Direzione Generale;
- 8°) Agli Agenti locali è fatto divieto:
- a) di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo, senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione dell'Istituto, data a mezzo del rispettivo Agente Generale;
  - b) di introdurre o accettare modificazioni ed aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali che, anche nei riguardi della sola forma, esorbi

tino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle norme emanate dall'Istituto;

c) di accordare abbuoni di provvigioni, tasse o spese di contratto;

d) di diramare avvisi o altra forma di pubblicità senza autorizzazione dell'Agente Generale;

9°) In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti per la produzione, di provata trasgressione ai divieti del presente capitolato o, comunque, di grave danno recato agli interessi o al prestigio dell'Istituto, per parte degli Agenti locali, la nomina deve essere revocata dall'Agente Generale, il quale deve darne immediata partecipazione alla Direzione Generale e provvedere senza indugio alla sostituzione;

10°) Nel caso di revoca, gli Agenti locali hanno diritto alle provvigioni sui premi di primo anno per le operazioni da essi raccolte nella rispettiva Agenzia, a misura che se ne effettueranno gli incassi;

11°) L'impianto delle Agenzie locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto; inoltre i locali delle Agenzie dei Capoluoghi di circondario devono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto, e i relativi contratti di affitto essere fatti a nome dell'Istituto.

12°) A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto di nomina, è data facoltà agli Agenti Generali di chiedere ai dipendenti Agenti locali la prestazione di una congrua cauzione;

13°) Qualsiasi controversia tra gli Agenti Generali e gli



Agenti locali sarà decisa dal competente Magistrato, che sarà però adito soltanto dopo che i fatti controversi siano stati esaminati dalla Direzione Generale dell'Istituto e qualora il parere da essa dato sulla controversia non sia stato di soddisfazione degli interessati.

=====

Dopo di ciò, su proposta del Presidente, viene delegato al Comitato Permanente di esaminare le proposte di cessione del 40 % di rischi assunti da Compagnie autorizzate; e il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, ringraziando il Comitato Permanente per il lavoro da esso compiuto nella preparazione degli elementi per la rinnovazione dei contratti di concessione delle Agenzie Generali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

fto. B. Stringher

IL DIRETTORE GENERALE

fto. C. Tocci

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

fto. G. Rosmini

Per copia conforme

